

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

Helvetia Assicurazione degli stabili

Edizione settembre 2022

Sommario

Assicurazione cose stabili	4
Incendio	4
Danni della natura	5
Furto	5
Liquidi e gas	5
Rottura vetri	8
Terremoti ed eruzioni vulcaniche	9
all risks	10
Assicurazione responsabilità civile stabili	16
Lesioni corporali	17
Danni materiali	17
Danni patrimoniali veri e propri	17
Assicurazione protezione giuridica stabili	22
Protezione giuridica stabili	23
Definizioni	24

Assicurazione cose stabili

Sono assicurati		Sottoassicurazione	Incendio	Danni della natura	Furto	Liquidi e gas	
Volete sapere come siete assicurati? Consulti la polizza per i dettagli relativi all'estensione della copertura assicurativa e delle somme d'assicurazione da lei scelte.			Distruzione, danneggiamento o scomparsa in seguito a: B1 incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale) e acqua di spegnimento; B2 fulmine e sovratensione; B3 esplosione, scoppio e implosione; B4 caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi, meteoriti e altri corpi celesti; B5 onde d'urto provocate da aeromobili che volano a velocità supersonica; B6 danni da abbruciacchiature e causati da fusione.	Distruzione, danneggiamento o scomparsa in seguito a: C1 piene e inondazioni; C2 uragani (vento di almeno 75 km/h e oltre, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate); C3 grandine; C4 valanghe; C5 pressione della neve; C6 frane e caduta di sassi; C7 scoscendimenti.	Danni che possono essere provati da tracce, testimoni o in altro modo probante in seguito a: D1 furto o tentativo di furto.	Distruzione, danneggiamento o scomparsa in seguito a: E1 fuoriuscita di liquidi e gas: a) da condutture nonché dispositivi e apparecchi ad esse collegati; b) da fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, bacini, umidificatori; c) e conseguente perdita di liquidi e gas; E2 condensa da impianti e apparecchi di raffreddamento; E3 penetrazione di acqua piovana e acqua prodotta dal fondersi della neve o del ghiaccio nello stabile attraverso il tetto, dalle grondaie o dai tubi esterni di scarico nonché dalle finestre, dalle porte o dai lucernari chiusi; E4 rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione e acqua da pendio, acqua del sotto-suolo, acqua sorgiva e acqua d'infiltrazione sotterranea all'interno dello stabile; E5 condutture, serbatoi e contenitori gelati o danneggiati dal gelo, che servono l'azienda e/o gli edifici assicurati, nonché i dispositivi, gli apparecchi e gli impianti ad essi collegati; sono coassicurate le spese per lo scongelamento delle condutture gelate; E6 infezione fungina di ogni genere nonché parassiti, se è provato che sono stati causati da un danno delle acque assicurato, quest'ultimo immediatamente denunciato all'Helvetia e che nel frattempo non sono state eseguite nei relativi locali, modifiche edili quali lavori di trasformazione o ampliamento.	
Per determinare la copertura assicurativa occorre consultare anche le definizioni.			■ Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza Valori pecuniari da distributori automatici di contante CHF 500	Somma d'assicurazione in base alla polizza	
A1 Stabili			—	Assicurati, se menzionati nella polizza	Assicurati, se menzionati nella polizza		
A2 Copertura assicurativa integrativa all'assicurazione stabili cantonale			—	Assicurati, se menzionati nella polizza	Assicurati, se menzionati nella polizza		
A3 Parti di stabili che non sono coperte dall'assicurazione stabili cantonale			■	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza
A4 Spese di ricerca, di scoperta e di riparazione delle condutture			—				
A4.1	Spese di ricerca, di scoperta e di riparazione delle condutture in relazione alla rottura di una conduttura		—				Assicurati, se menzionati nella polizza
A4.2	Spese di ricerca non in relazione alla rottura di una conduttura		—				CHF 2'000
A5 Spese consecutive nonché spese per la prevenzione di danni			—				
A5.1	a) spese consecutive necessarie b) spese fisse c) valori artistici e storici d) rincaro postsinistro		—	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza
A5.2	Spese per misure di riduzione dei rischi		—	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000
A5.3	Spese in seguito a restrizioni poste alla ricostruzione emanate dalle autorità		—	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000
A5.4	Spese di cambiamento delle serrature		—	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza CHF 1'000 in caso di furto senza uso della forza	Somma d'assicurazione in base alla polizza
A5.5	Spese di prevenzione dei danni	—	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000	
A6 Ambiente esterno dello stabile		—	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza			
A7 Attrezzi e materiali		■	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	
A8 Perdita di reddito locativo, perdita di proventi nonché spese supplementari		—	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	

Non sono assicurati	
A9	cose e spese assicurate altrove o che devono essere assicurate altrove;
A10	danni a macchine e installazioni che sono la conseguenza diretta di prove ed esperimenti sui medesimi oggetti;
A11	spese supplementari dovute a restrizioni poste alla ricostruzione, che sono necessarie per il mantenimento dell'esercizio al suo livello presumibile nel corso della durata dell'interruzione;
A12	scavi, abbassamento della falda freatica, lavori di livellamento, riempimento e sistemazione terreno adiacente nonché provvedimenti di costruzione atti a rafforzare il terreno edificabile;
A13	spese in relazione a siti contaminati;
A14	danni dovuti a manutenzione errata (p. es. giunti difettosi, ispezione e manutenzione mancanti o errate dei sistemi di tubazioni dell'acqua) o mancata applicazione di misure protettive;
A15	danni dovuti a costruzione difettosa, errori di progettazione e di esecuzione, come pure a materiale difettoso;
A16	danni causati dalla modifica della struttura atomica indipendentemente dalla causa;
A17	danni causati dall'acqua di bacini e di altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa;
A18	danni provocati da scosse che sono causate dal crollo di cavità artificiali;
A19	danni a seguito di eventi bellici e di natura bellica, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni o insurrezioni, a meno che lo stipulante non dimostri che il danno non è riconducibile agli eventi menzionati;
A20	danni causati da terrorismo e dalle misure prese per contrastarlo, a meno che lo stipulante dimostri che il danno non è in alcun modo ricollegabile a tali eventi. L'esclusione non si applica nel caso in cui la somma di assicurazione stabili non superi CHF 10 milioni per ogni stabile;
A21	spese di cambiamento delle serrature che non possono essere aperte con le chiavi in questione;
A22	suolo e terreni, aria e acque.

Incendio	
B7	danni causati da azione normale o progressiva del calore o del fumo;
B8	danni ad installazioni elettriche di protezione, p. es. a valvole fusibili, verificatisi in seguito al loro normale funzionamento;
B9	danni da sovratensione causati da un guasto all'interno di un apparecchio, di un macchinario o di un impianto (cosiddetti danni d'esercizio);
B10	danni dovuti a colpi d'ariete, forze centrifughe e altre forze meccaniche d'esercizio;
B11	danni dovuti a terremoto ed eruzione vulcanica e danni conseguenti a disordini interni.

Danni della natura	
C8	danni causati dal cedimento del terreno o cattivo terreno da costruzione;
C9	danni causati da movimenti artificiali di terreno, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, ricorrono ad intervalli più o meno lunghi;
C10	masse nevose che scivolano dal tetto;
C11	danni causati dal rigurgito di acque provenienti dalla canalizzazione, indipendente-mente dalla causa;
C12	danni riconducibili all'esercizio e alla gestione con i quali si deve contare secondo l'esperienza, come i danni causati in seguito a lavori di sopra e sottostruttura, a costruzioni di cunicoli, all'estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;
C13	danni causati dalla grandine e dalla pressione della neve su piante e colture, compresi i prodotti;
C14	danni causati dalla pressione della neve e loro conseguenze, sempre che siano dovute alla pressione della neve, che concernono soltanto tegole o altri materiali da copertura, camini, grondaie o tubi di scarico;
C15	danni causati da terremoto ed eruzione vulcanica.

Furto	
D2	danni risultanti da perdita o smarrimento;
D3	danni causati da persone che vivono in comunione con lo stipulante o dai suoi dipendenti;
D4	danni in seguito a vandalismo, vale a dire danneggiamento esclusivamente intenzionale e doloso alle cose assicurate;
D5	danni causati da incendio, danni della natura, disordini interni nonché terremoto ed eruzione vulcanica.

Liquidi e gas	
E7	danni, per i quali deve rispondere legalmente o contrattualmente l'assicuratore della responsabilità civile terzi. Questa esclusione non si applica al versamento di acconti;
E8	danni verificatisi durante il riempimento e lo svuotamento e durante la revisione di impianti di riscaldamento, serbatoi, impianti per la produzione di calore e di raffreddamento;
E9	danni causati dalla penetrazione di acqua piovana e di acqua prodotta dal fondersi della neve e del ghiaccio attraverso finestre, porte, lucernari o abbaini aperti o aperture praticate al tetto in occasione della costruzione, di lavori di trasformazione o di altro genere;
E10	danni causati dall'acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio alla facciata dello stabile (muro esterno, compresa l'isolazione, finestre, porte, ecc.) e al tetto (alla costruzione portante, alla copertura del tetto e all'isolazione);
E11	spese per la localizzazione, la scoperta, la riparazione o la sostituzione e la muratura o la copertura di registri geotermici, sonde geotermiche, vasche di accumulo interrato e simili;
E12	sostituzione di condutture danneggiate e sostituzione, riparazione e ripristino di rubinetteria, apparecchi, dispositivi, impianti di riscaldamento, accumulo, di produzione di calore e di refrigerazione ad essi collegati e che sono la causa dei danni;
E13	spese per il disgelo e la riparazione di grondaie e tubi esterni di scarico;
E14	danni a impianti di raffreddamento causati dal gelo prodotto artificialmente;
E15	danni ai circuiti di scambiatori di calore e/o pompe di calore anche in seguito alla mescolanza di acqua con altri liquidi o gas all'interno di questi sistemi;
E16	danni a tratti di condutture, serbatoi e contenitori causati da consumo, usura, logoramento, ruggine e corrosione;
E17	fuoriuscita prevedibile e conforme all'utilizzo di liquidi e gas;
E18	danni a masse in fusione e in evaporazione fuoriuscite e i costi per eliminare la causa del danno;
E19	danni causati da un recupero di calore eccessivo e permanente che può portare al congelamento del sistema di sonde (p. es. a seguito di un'errata regolazione della pompa di calore o del suo utilizzo per asciugare la costruzione);
E20	danni causati da incendio, danni della natura, disordini interni nonché danni dovuti a terremoto ed eruzione vulcanica;
E21	spese, se le misure sono adottate per ordine delle autorità o per ragioni di manutenzione (risanamento).

Validità temporale (durata della garanzia)	
F1	L'obbligo di versare le prestazioni per perdita di reddito locativo, perdita di proventi e/o spese supplementari inizia dopo il verificarsi del sinistro e vale al massimo 24 mesi.
F2	L'obbligo di versare le prestazioni per spese fisse e/o rincaro postsinistro inizia dopo il verificarsi del sinistro e vale al massimo 24 mesi.

Assicurazione cose stabili

Sono assicurati	
Volete sapere come siete assicurati? Consulti la polizza per i dettagli relativi all'estensione della copertura assicurativa e delle somme d'assicurazione da lei scelte.	
Per determinare la copertura assicurativa occorre consultare anche le definizioni.	
Sottoassicurazione	
A23 Vetrate di stabili e d'ambiente esterno di stabili nonché impianti sanitari	■ Assicurati, se menzionati nella polizza
A24 Vetrate di stabili e d'ambiente esterno di stabili nonché impianti sanitari per locali usati in comune	■ Assicurati, se menzionati nella polizza

Non sono assicurati	
A25 veicoli e rimorchi immatricolati e relativi accessori; A26 danni dovuti a costruzione difettosa, errori di progettazione e di esecuzione, come pure a materiale difettoso; A27 danni causati dalla modifica della struttura dell'atomo, indipendentemente dalla causa; A28 danni causati dall'acqua di bacini e di altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa; A29 danni provocati da scosse che sono causate dal crollo di cavità artificiali; A30 danni a seguito di eventi bellici e di natura bellica, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni o insurrezioni, a meno che lo stipulante non dimostri che il danno non è riconducibile agli eventi menzionati; A31 danni causati da terrorismo e dalle misure prese per contrastarlo, a meno che lo stipulante dimostri che il danno non è in alcun modo ricollegabile a tali eventi. L'esclusione non si applica nel caso in cui la somma di assicurazione stabili non superi CHF 10 milioni per ogni stabile.	
Rottura vetri	
G1 danni da rottura e spese e danni conseguenti che ne risultano a: a) stabili e parti di essi; b) l'ambiente esterno dello stabile; c) attrezzi e materiali.	
G2 danni a vetri concavi, lampade di ogni tipo, lampadine; G3 danni provocati da scalfitture o scintille di saldatura p.es. alla superficie, alla levigatura o alla pittura; G4 danni durante lavori su oggetti assicurati, in occasione dello spostamento o dell'installazione di vetrate incluse le incorniciature; G5 danni a dispositivi elettrici e meccanici, p.es. di piani di cottura in vetroceramica, insegne, lanterne o pubblicità illuminata e WC automatici; G6 danni causati da incendio, danni della natura, nonché danni dovuti a terremoto ed eruzione vulcanica.	

Sono assicurati	
Volete sapere come siete assicurati? Consulti la polizza per i dettagli relativi all'estensione della copertura assicurativa e delle somme d'assicurazione da lei scelte.	
Per determinare la copertura assicurativa occorre consultare anche le definizioni.	
Sottoassicurazione	
A32 Stabili	■ Somma d'assicurazione in base alla polizza
A33 Parti di stabili che non sono coperte dall'assicurazione stabili cantonale	■ Somma d'assicurazione in base alla polizza
A34 Spese consecutive, ambiente esterno dello stabile, attrezzi e materiali nonché prestazioni edili	
A34.1 a) spese consecutive necessarie b) spese fisse c) valori artistici e storici d) rincaro postsinistro e) ambiente esterno dello stabile f) attrezzi e materiali	Somma d'assicurazione in base alla polizza
A34.2 Spese per misure di riduzione dei rischi	CHF 5'000
A34.3 Spese in seguito a restrizioni poste alla ricostruzione emanate dalle autorità	CHF 5'000
A34.4 Prestazioni edili fino ad un costo di costruzione di CHF 200'000	CHF 200'000
A35 Perdita di reddito locativo, perdita di proventi nonché spese supplementari	Somma d'assicurazione in base alla polizza

Non sono assicurati	
A36 cose e spese assicurate altrove o che devono essere assicurate altrove; A37 spese supplementari dovute a restrizioni poste alla ricostruzione, che sono necessarie per il mantenimento dell'esercizio al suo livello presumibile nel corso della durata dell'interruzione; A38 scavi, abbassamento della falda freatica, lavori di livellamento, riempimento e sistemazione terreno adiacente nonché provvedimenti di costruzione atti a rafforzare il terreno edificabile; A39 spese in relazione a siti contaminati; A40 danni dovuti a costruzione difettosa, errori di progettazione e di esecuzione, come pure a materiale difettoso; A41 danni causati dalla modifica della struttura dell'atomo, indipendentemente dalla causa; A42 danni causati dall'acqua di bacini e di altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa; A43 danni a seguito di eventi bellici e di natura bellica, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni o insurrezioni, a meno che lo stipulante non dimostri che il danno non è riconducibile agli eventi menzionati; A44 suolo e terreni, aria e acque.	
Terremoti ed eruzioni vulcaniche	
H3 scosse che hanno come causa il crollo di cavità create artificialmente. Nei casi dubbi, la decisione spetta al Servizio sismico svizzero; H4 danni dovuti a terremoti causati artificialmente. Questa esclusione non si applica per anticipi.	

Validità temporale (durata della garanzia)

11	L'obbligo di versare le prestazioni per perdita di reddito locativo, perdita di proventi e/o spese supplementari inizia dopo il verificarsi del sinistro e vale al massimo 24 mesi.
12	L'obbligo di versare le prestazioni per spese fisse e/o rincaro postsinistro inizia dopo il verificarsi del sinistro e vale al massimo 24 mesi.

Assicurazione cose stabili

Sono assicurati		all risks Distruzione, danneggiamento o scomparsa a seguito di un evento improvviso e imprevisto durante		il periodo di validità del presente contratto		
		Collisione	Esercizio	Incidenti di costruzione	Coperture estese	Rischi non menzionati
Volete sapere come siete assicurati? Consulti la polizza per i dettagli relativi all'estensione della copertura assicurativa e delle somme d'assicurazione da lei scelte.		J1 danni da collisione: danni da rottura, strappo o deformazione a seguito di una forza esterna violenta, in particolare causati da a) urto o collisione, capovolgimento, caduta o affondamento; b) urto esterno e accidentale di beni oggetto del processo di lavorazione, o di parti della cosa assicurata stessa.	K1 danni d'esercizio: danni da rottura, strappo o deformazione a seguito di una forza interna; K2 danni dovuti a un uso errato.	L1 incidenti di costruzione improvvisi e imprevisti durante il periodo di costruzione; L2 danni causati da spray o da atti vandalici a stabili ed elementi di costruzione sui quali è in corso un'attività edile, a condizione che non vengano nascosti con lavori successivi già pianificati (ad es. intonacatura, posa di perline ecc.). Sono coassicurati anche i danni causati da disordini interni. Sono assicurati i danni che, secondo le norme SIA, vanno a carico del committente, degli architetti, degli ingegneri e della direzione dei lavori nonché degli imprenditori e dei loro subappaltatori, nella misura in cui partecipano alla somma d'assicurazione.	M1 disordini interni: violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti. I danni dovuti a saccheggio in rapporto diretto con disordini interni sono pure assicurati; M2 danneggiamento doloso: danneggiamento o distruzione intenzionale. Danneggiamenti dolosi in occasione di sciopero e serrata sono pure assicurati; M3 perdite da impianti Sprinkler: liquidi e gas che fuoriescono in maniera improvvisa, imprevedibile e contraria alla destinazione da un impianto Sprinkler riconosciuto; M4 urto di veicoli: urto da parte di veicoli, rimorchi e mezzi di trasporto su rotaia; M5 crollo di stabili: crollo di stabili e parti di stabili; M6 contaminazione radioattiva: inutilizzabilità di cose assicurate dovuta alla contaminazione imprevedibile e improvvisa da isotopi radioattivi che si trovano sull'area aziendale; M7 danni causati da martore, roditori, insetti e animali selvatici.	N1 rischi non menzionati
Per determinare la copertura assicurativa occorre consultare anche le definizioni.						
A45 Stabili	■	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza
A46 Parti di stabili che non sono coperte dall'assicurazione stabili cantonale	■	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza
A47 Spese consecutive, ambiente esterno dello stabile, attrezzi e materiali nonché prestazioni edili						
A47.1 a) spese consecutive necessarie b) spese fisse c) valori artistici e storici d) rincaro postsinistro e) ambiente esterno dello stabile f) attrezzi e materiali		Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza
A47.2 Spese per misure di riduzione dei rischi		CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000
A47.3 Spese in seguito a restrizioni poste alla ricostruzione emanate dalle autorità		CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000	CHF 5'000
A47.4 Prestazioni edili fino ad un costo di costruzione di CHF 200'000				CHF 200'000		
A48 Perdita di reddito locativo, perdita di proventi nonché spese supplementari		Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza		Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza

Non sono assicurati	Collisione	Esercizio	Incidenti di costruzione	Coperture estese	Rischi non menzionati
A49 cose e spese assicurate altrove o che devono essere assicurate altrove; A50 danni a macchine e installazioni che sono la conseguenza diretta di prove ed esperimenti sui medesimi oggetti; A51 danni dovuti ad affondamento, crepe, restringimento e dilatazione di stabili o parte di stabili; A52 spese supplementari dovute a restrizioni poste alla ricostruzione, che sono necessarie per il mantenimento dell'esercizio al suo livello presumibile nel corso della durata dell'interruzione; A53 danni alle cose nelle operazioni di carico e scarico come pure durante il trasporto; A54 scavi, abbassamento della falda freatica, lavori di livellamento, riempimento e sistemazione terreno adiacente nonché provvedimenti di costruzione atti a rafforzare il terreno edificabile; A55 spese in relazione a siti contaminati; A56 danni dovuti a manutenzione difettosa o a mancata applicazione di misure protettive; A57 danni causati dalla modifica della struttura atomica indipendentemente dalla causa; A58 danni causati dall'acqua di bacini e di altri impianti idrici artificiali, indipendentemente dalla causa; A59 danni provocati da scosse che sono causate dal crollo di cavità artificiali; A60 danni a seguito di eventi bellici e di natura bellica, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni o insurrezioni, a meno che lo stipulante non dimostri che il danno non è riconducibile agli eventi menzionati; A61 danni causati da terrorismo e dalle misure prese per contrastarlo, a meno che lo stipulante dimostri che il danno non è in alcun modo ricollegabile a tali eventi. L'esclusione non si applica nel caso in cui la somma di assicurazione stabili non superi CHF 10 milioni per ogni stabile; A62 dati digitali e software (ad eccezione dei sistemi operativi/firmware, che sono parte integrante degli oggetti assicurati); A63 danni o perdita di sistemi operativi/firmware che non sono conseguenza diretta di danneggiamenti fisici, distruzioni o perdita di supporti dati sui quali sono memorizzati i sistemi operativi/firmware; A64 suolo e terreni, aria e acque.	J2 cose e spese che, secondo B–H e K–N, possono essere assicurate alla voce «Sono assicurati» o che sono escluse alla voce «Non sono assicurati»; J3 danni che si verificano: a) senza che vi sia una forza esterna violenta (danni d'esercizio interni, p. es. mancanza di acqua, olio, carburante o altro fluido, gelo, eccessiva sollecitazione, cortocircuito, penetrazione di corpi estranei); b) in ragione dell'inevitabile influenza del funzionamento conforme allo scopo di una cosa assicurata (p. es. usura, consumo, ecc.). Se tuttavia tali eventi determinano danneggiamenti o distruzioni impreviste e improvvise a seguito di forza esterna violenta, tali danni consecutivi sono assicurati.	K3 cose e spese che, secondo B–J e L–N, possono essere assicurate alla voce «Sono assicurati» o che sono escluse alla voce «Non sono assicurati». Questa esclusione non trova applicazione per danni da sovratensione che sono stati causati da un guasto all'interno di un apparecchio, di un macchinario o di un impianto (cosiddetti danni d'esercizio); a) danni dovuti a colpi d'ariete, forze centrifughe e altre forze meccaniche d'esercizio; b) spese per la localizzazione, la scopritura, la riparazione o la sostituzione e la muratura o la copertura di registri geotermici, sonde geotermiche, vasche di accumulo interrato e simili; K4 danni dei quali rispondono legalmente o contrattualmente il fabbricante o il venditore, la ditta incaricata della riparazione, del montaggio o della manutenzione; K5 spese per eliminare eventuali difetti (esecuzione del lavoro o progettazione insufficiente); K6 oggetti in fase di costruzione, rinnovo o montaggio, fino al collaudo; K7 danni causati da un recupero di calore eccessivo e permanente che può portare al congelamento del sistema di sonde (p. es. a seguito di un'errata regolazione della pompa a calore o del suo utilizzo per asciugare la costruzione); spese conseguenti e supplementari per sonde geotermiche o per registri geotermiche interrati sotto a plinti di fondazione che non sono più accessibili.	L3 cose e spese che, secondo B–K, M e N, possono essere assicurate alla voce «Sono assicurati» o che sono escluse alla voce «Non sono assicurati». Questa esclusione non trova applicazione per prestazioni edili in caso di danni derivanti dai rischi menzionati agli articoli da D a F; danni dovuti a influenze atmosferiche normali, prevedibili secondo la stagione e le condizioni locali e cioè senza tener conto di altre cause che vi contribuiscono (per es. errori di esecuzione e/o di costruzione, difetti di coordinamento, misure di protezione inadeguate). La copertura assicurativa sussiste qualora il danno causato dalle influenze atmosferiche subentri in seguito a un incidente di costruzione assicurato o gli assicurati possano dimostrare che tale danno è dovuto all'azione di persone non partecipanti all'opera; L5 le spese di ogni genere che sarebbero subentrate comunque e che non erano previste nei costi di costruzione assicurati, che però diventano sì necessarie prima o dopo un incidente di costruzione (p. es. spese che sarebbero subentrate comunque per la sicurezza della fossa di fondazione, ancoraggi supplementari, elementi di sostegno, riempimenti supplementari, coperture d'emergenza, puntellazioni per i muri a frontone, misure di protezione contro le inondazioni, deviazione di canalizzazioni, ecc.); L6 lavori geotecnici. Ad eccezione di: a) necessari sterri per il risanamento di facciate; b) i lavori di scavo che interessano linee e tubazioni di alimentazione e di smaltimento (condutture di acqua, acque reflue, gas, linee elettriche e linee di telecomunicazioni). Questo elenco è esaustivo; L7 le spese per eliminare eventuali difetti (esecuzione del lavoro o progettazione insufficiente). Se un difetto provoca però un incidente di costruzione imprevisto, l'Helvetia risarcisce il danno deducendo dall'indennità le spese che senza l'incidente di costruzione si sarebbero comunque dovute sostenere per eliminare il difetto; L8 le spese per l'eliminazione dei difetti di natura estetica, anche se questi difetti sono conseguenza di un evento risarcibile; L9 i danni nella misura in cui devono essere sostenuti da un assicuratore responsabilità civile di un partecipante alla costruzione dell'opera, ugualmente assicurato nell'ambito dell'assicurazione lavori di costruzione.	M8 cose e spese che, secondo B–L e N, possono essere assicurate alla voce «Sono assicurati» o che sono escluse alla voce «Non sono assicurati». Questa esclusione non trova applicazione per danni causati da atti di vandalismo; M9 oggetti in corso di costruzione, ristrutturazione o montaggio, a meno che lo stipulante non dimostri che il danno non è riconducibile all'attività menzionata; M10 danni dovuti a costruzione difettosa, errori di progettazione e di esecuzione, come pure a materiale difettoso. In caso di danneggiamento doloso: M11 danni cagionati da collaboratori dell'azienda e da persone estranee che lavorano nell'azienda, sempre che non si verifichino in relazione con sciopero o serrata; M12 la scomparsa di beni mobili. In caso di perdite da impianti Sprinkler: M13 danni all'impianto Sprinkler stesso; M14 danni causati in occasione di prove di pressione, di lavori di revisione, di controllo e di manutenzione dell'impianto Sprinkler; M15 danni causati in occasione di lavori di costruzione e di riparazione all'impianto Sprinkler. In caso di urto di veicoli: M16 danni che sono coperti da un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria. Questa esclusione non si applica al versamento di acconti; M17 danni ai veicoli che sono coinvolti nell'evento (compreso il loro carico). In caso di contaminazione radioattiva: M18 danni dovuti a reattori nucleari, combustibili nucleari o altri materiali nucleari; M19 danni per i quali si può esigere un'indennità in base alla normativa federale sulla responsabilità civile in materia nucleare; M20 spese di rimozione della causa che ha provocato la contaminazione radioattiva. In caso di danni causati da martore, roditori, insetti e animali salvatici: M21 danni dovuti a parassiti del legno. Questa esclusione non si applica per i danni causati da capricorni delle case, tarli o coleotteri lignivori; M22 danni dovuti alla rosicchiatura e al divoramento delle radici e alla perdita di raccolto; M23 spese per l'accertamento della presenza, la disinfestazione e la rimozione di martore, roditori, insetti e animali selvatici.	N2 cose e spese che, secondo B–M, possono essere assicurate alla voce «Sono assicurati» o che sono escluse alla voce «Non sono assicurati»; N3 fondamenta, strade, sentieri, gallerie, ponti, dighe, docks, bacini portuali, moli, sili, pipelines, fontane, bacini e canali, nonché condutture, nella misura in cui non servano esclusivamente lo stabile.

Non sono assicurati	Collisione	Esercizio	Incidenti di costruzione	Coperture estese	Rischi non menzionati
			L10 danni causati da: a) semplice mancanza di ermeticità o dalla permeabilità del cemento o di un'eventuale guarnizione, a meno che non subentrino in seguito a danneggiamento o distruzione imprevista di prestazioni edili assicurate; b) eventuali mancanze di ermeticità di canali e condotte come pure deviazioni dai tracciati previsti (orizzontali e verticali), non sono considerate come eventi risarcibili, a meno che non siano state causate da un movimento del terreno soggetto a risarcimento; c) formazioni di crepe di ogni genere, anche in caso di impermeabilità compromessa. Sono tuttavia assicurate le crepe che, per ragioni statiche, rendono inevitabile il risanamento di parte dell'opera; L11 danni a tubi vuoti e condutture non sottoposti agli accertamenti e alle operazioni di sondaggio per la determinazione della posizione degli stessi, ritenuti assolutamente necessari in accordo con gli obblighi previsti, nonché danni consecutivi da ciò derivanti.		
Validità temporale (durata della garanzia) O1 L'obbligo di versare le prestazioni per perdita di reddito locativo, perdita di proventi e/o spese supplementari inizia dopo il verificarsi del sinistro e vale al massimo 24 mesi. O2 L'obbligo di versare le prestazioni per spese fisse e/o rincaro postsinistro inizia dopo il verificarsi del sinistro e vale al massimo 24 mesi.					

Assicurazione responsabilità civile stabili

È assicurata		Lesioni corporali	Danni materiali	Danni patrimoniali veri e propri
Volete sapere come siete assicurati? Consulti la polizza per i dettagli relativi all'estensione della copertura assicurativa e delle somme d'assicurazione da lei scelte.		P1 pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a morte, ferimento o altri danni alla salute; P2 spese per la difesa da pretese ingiustificate; P3 sono coassicurati i danni patrimoniali, se riconducibili a una lesione corporale assicurata.	Q1 pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a distruzione, danneggiamento o perdita di cose; Q2 spese per la difesa da pretese ingiustificate; Q3 sono coassicurati i danni patrimoniali, se riconducibili a un danno materiale assicurato arrecato al danneggiato. Sono considerati danni materiali anche la morte, il ferimento o altri danni alla salute nonché la perdita di animali. Non è considerato un danno materiale una cosa che viene pregiudicata soltanto nella sua funzionalità senza ripercussioni sulla sua sostanza.	R1 pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali di responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a danni patrimoniali (misurabili in termini di denaro) che non derivano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato al danneggiato; R2 spese per la difesa da pretese ingiustificate.
Per determinare la copertura assicurativa occorre consultare anche le definizioni.				
A65 la responsabilità civile derivante dall'assicurazione di base				
A65.1	a) derivante dallo stato o dalla manutenzione degli oggetti assicurati; b) derivante dall'esercizio dei diritti di proprietà relativi agli oggetti assicurati; c) derivante dalla proprietà degli impianti e delle installazioni collegati agli oggetti da assicurare.	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	
A65.2	Spese per la prevenzione dei danni per spese di prevenzione dei sinistri, ossia se in seguito ad un evento imprevisto è imminente il verificarsi di una lesione corporale o danno materiale assicurato, la copertura assicurativa si estende anche alle spese che per legge la persona assicurata deve sostenere per attuare misure adeguate e immediate per scongiurare il danno in questione (spese di prevenzione dei danni), con esclusione tuttavia delle misure successive a quelle adottate per scongiurare il danno, come (p. es. il richiamo, il ritiro o lo smaltimento di prodotti difettosi).			Somma d'assicurazione in base alla polizza
A65.3	Pregiudizio all'ambiente per lesioni corporali o danni materiali connessi con un pregiudizio all'ambiente avente a che fare con gli oggetti assicurati, qualora siano conseguenza di un unico evento, repentino e imprevedibile, che rendano necessari provvedimenti immediati quali la notifica all'autorità competente, l'allarme della popolazione, l'adozione di misure di prevenzione o di limitazione del danno. In conformità al capoverso precedente per evento unico repentino e improvviso s'intendono anche l'arrugginimento o la fuoriuscita di sostanze da impianti in cui sono depositate sostanze nocive per il terreno e le acque, quali combustibili e carburanti liquidi, acidi, basi, nonché altri prodotti chimici (non sono tuttavia contemplati le acque di scolo e altri rifiuti aziendali o industriali). Per impianti in conformità al capoverso precedente s'intendono serbatoi e altri contenitori simili (bacini, vasche, ecc., ma non contenitori mobili) e condutture come pure le relative installazioni (clausola Carbura).	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Sono coassicurate le spese per la prevenzione dei danni a carico dello stipulante (nell'ambito della somma d'assicurazione concordata per lesioni corporali e danni materiali)
A65.4	Responsabilità civile del committente dello stipulante in qualità di committente per danni a fondi, stabili e altre opere di terzi a seguito di lavori di demolizione, di sistemazione del terreno o di costruzione per opere edili fino alla somma di costruzione di CHF 200'000. Si considera la somma di costruzione come dai capitoli da 1 a 4 del codice dei costi di costruzione, inclusi onorari e l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Qualora per i danni risponda un'altra assicurazione responsabilità civile, la copertura assicurativa della presente polizza si applica in via sussidiaria (copertura delle differenze di condizioni e di somme).	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	
A65.5	Uso di veicoli a motore, velocipedi e rimorchi per danni in qualità di detentori e derivanti dall'uso di veicoli a motore e velocipedi, di rimorchi trainati e veicoli rimorchiati, che servono alla manutenzione degli oggetti assicurati e dei relativi terreni, e che si verificano durante lavori di manutenzione, nella misura in cui non siano soggetti a un'assicurazione obbligatoria prescritta in conformità alla legislazione sulla circolazione stradale.	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	
A65.6	Protezione giuridica in caso di procedura penale, di sorveglianza e amministrativa Nel caso in cui, come conseguenza di un e evento in materia di responsabilità civile stabili, le autorità competenti avviino un procedimento disciplinare, di sorveglianza, amministrativo o penale, che può influire sulle prestazioni dell'Helvetia, l'Helvetia assume le spese a carico della persona assicurata (p. es. onorari d'avvocato, spese, spese di tribunale e di perizia, indennizzi di parte aggiudicati al querelante), come pure quelle messe in conto a una persona assicurata in seguito alla procedura. Qualora per le spese secondo il capoverso precedente risponda un'altra assicurazione, la copertura assicurativa della presente polizza si applica in via sussidiaria (copertura delle differenze di condizioni e di somme).			Somma d'assicurazione CHF 250'000

È assicurata		Lesioni corporali	Danni materiali	Danni patrimoniali veri e propri
Volete sapere come siete assicurati? Consulti la polizza per i dettagli relativi all'estensione della copertura assicurativa e delle somme d'assicurazione da lei scelte.		P1 pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a morte, ferimento o altri danni alla salute; P2 spese per la difesa da pretese ingiustificate; P3 sono coassicurati i danni patrimoniali, se riconducibili a una lesione corporale assicurata.	Q1 pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a distruzione, danneggiamento o perdita di cose; Q2 spese per la difesa da pretese ingiustificate; Q3 sono coassicurati i danni patrimoniali, se riconducibili a un danno materiale assicurato arrecato al danneggiato. Sono considerati danni materiali anche la morte, il ferimento o altri danni alla salute nonché la perdita di animali. Non è considerato un danno materiale una cosa che viene pregiudicata soltanto nella sua funzionalità senza ripercussioni sulla sua sostanza.	R1 pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali di responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a danni patrimoniali (misurabili in termini di denaro) che non derivano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato al danneggiato; R2 spese per la difesa da pretese ingiustificate.
Per determinare la copertura assicurativa occorre consultare anche le definizioni.				
Disposizioni particolari per comproprietà, proprietari per piani e proprietà comune				
A65.7	la responsabilità civile quali proprietari di oggetti assicurati nell'ambito della proprietà comune o comproprietà	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	
A65.8	la responsabilità civile quali singoli proprietari per piani verso la comunità dei proprietari per danni a parti dello stabile e terreni usati in comune		Somma d'assicurazione in base alla polizza	
	Qualora per i danni risponda un'altra assicurazione responsabilità civile, la copertura assicurativa della presente polizza si applica in via sussidiaria (copertura delle differenze di condizioni e di somme).			
A65.9	la responsabilità civile quale comunità di proprietari nei confronti di un singolo proprietario per piani in caso di danni la cui causa risiede in parti dello stabile o terreni usati in comune	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	
A65.10	la responsabilità civile quale singolo proprietario per piani nei confronti di un altro proprietario per piani in caso di danni, la cui causa risiede nelle parti dello stabile che sono oggetto del diritto esclusivo	Somma d'assicurazione in base alla polizza	Somma d'assicurazione in base alla polizza	
	Qualora per i danni risponda un'altra assicurazione responsabilità civile, la copertura assicurativa della presente polizza si applica in via sussidiaria (copertura delle differenze di condizioni e di somme).			

Non sono assicurate le pretese

A66 derivanti da danni

- a) dello stipulante;
- b) che concernono la persona dello stipulante (p.es. costi di sostentamento);
- c) di persone che vivono nella stessa economia domestica dell'assicurato responsabile;

A67 derivanti dalla responsabilità assunta in via contrattuale che supera quella fissata nelle disposizioni legali e dall'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale di assicurazione;

A68 derivante da danni il cui verificarsi era da attendersi con grande probabilità da parte delle persone assicurate. Lo stesso vale per danni il cui verificarsi era da attendersi con grande probabilità per via della scelta di un determinato metodo di lavoro atto a ridurre le spese o accelerare i lavori o evitare perdite economiche;

A69 derivanti da danni a fondi, stabili e altre opere a seguito di lavori di demolizione, di sistemazione del terreno o di costruzione, che vengono rivendicati nei confronti dello stipulante nella sua qualità di committente (con riserva del punto A65.4);

A70 derivanti da danni in relazione ad un pregiudizio all'ambiente

- a) se più eventi simili quanto ai loro effetti (p.es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze dannose nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) richiedono misure nel senso succitato, che per eventi dello stesso genere, presi isolatamente, non sono necessarie;
- b) se si tratta di pregiudizi all'ambiente propriamente detti, cioè danni a cose che non costituiscono beni giuridici individuali;
- c) se si tratta di siti contaminati già esistenti;
- d) da impianti destinati al deposito, alla preparazione, al trasferimento o all'eliminazione di residui o di altri prodotti di rifiuto o materiale di riciclaggio, a condizione che lo stipulante sia proprietario di questi impianti oppure che questi vengano gestiti da lui o per suo conto. Questa esclusione non si applica agli impianti aziendali
 - per il compostaggio o il deposito di breve durata di residui o altri prodotti di rifiuto;
 - per la depurazione o il trattamento preliminare delle acque di scolo;
- e) riconducibili alla violazione colposa di prescrizioni legali o delle autorità;

A71 derivanti da danni provocati da materiali degli assicurati immessi negli impianti destinati al deposito, alla preparazione, al trasferimento o all'eliminazione di residui o di altri prodotti di rifiuto o materiale di riciclaggio. La presente disposizione non si applica alle pretese derivanti da danni relativi a impianti di depurazione e trattamento preliminare delle acque di scolo;

A72 derivanti da danni cagionati da raggi ionizzanti e laser;

A73 per tutti i danni causati in relazione alla perpetrazione intenzionale di un crimine o un delitto ai sensi del Codice penale svizzero, nonché le pretese per le conseguenze di atti violenti;

A74 la responsabilità civile quale detentore e/o in seguito all'uso di veicoli a motore immatricolati o utilizzati in modo non conforme alla legge (come l'uso senza una valida licenza di condurre) oppure per corse non autorizzate con veicoli terrestri, natanti, aeromobili e biciclette;

A75 derivanti da danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera in materia nucleare nonché per le relative spese;

A76 derivanti dalla responsabilità civile per danni;

- in relazione a dietilstilbestrolo (DES), 8-idrossichinolina /SMON, fluoxetina e prodotti dimagranti (fenfluramina/fentermina, dexfenfluramina/fentermina);
- in relazione a urea-formaldeide;
- riconducibili direttamente o indirettamente all'amianto o a materiali contenenti amianto o in relazione con tale materiale;

A77 per danni derivanti dall'utilizzazione di

- organismi modificati geneticamente e/o di prodotti a loro assimilabili, in seguito alla modifica del materiale genetico;
- organismi patogeni a causa delle loro qualità patogene intrinseche;

Per di più non sono assicurate le pretese per danni derivanti dalla fabbricazione o dal commercio di foraggi o additivi o componenti che contengono degli organismi geneticamente modificati.

Queste esclusioni non si applicano se il danno non ha alcuna relazione di causa con gli organismi patogeni o modificati geneticamente;

A78 derivante da danni dei proprietari in comune. Lo stesso vale per le persone che vivono nella stessa comunione domestica;

A79 derivante da danni della comunità di proprietari o di un comproprietario o proprietario per piani per danni alle parti di uso comune dello stabile (incl. i rispettivi impianti e installazioni) e ai terreni in ragione della quota di proprietà della persona assicurata;

A80 derivant da

- danni a cose che un assicurato o un terzo da lui incaricato abbia preso in consegna per scopi d'uso, di lavorazione, di custodia, di trasporto o per altri motivi (p.es. in commissione, per esposizione) oppure prese in locazione, in leasing o in affitto;
- danni a cose con o sulle quali l'assicurato esercita od omette di esercitare un'attività (p.es. lavorazione, riparazione, carico e scarico di un veicolo).

Quale attività nel senso summenzionato s'intende anche la progettazione, la direzione, il conferire ordini e istruzioni, la sorveglianza e il controllo così come i lavori affini. Nel caso in cui un'attività nel senso precitato si estenda solo a parti di beni immobili, l'esclusione si riferisce solamente alle pretese per danni su queste stesse parti nonché sulle parti adiacenti, che si trovino nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro. Per lavori di costruzione di annessi, trasformazione, ampliamento, riparazione e miglioria, come oggetto dell'attività si intende però sempre l'opera esistente nel suo complesso, se è interessata da sottomurazione o sottofondazione o se vengono eseguiti lavori a suoi elementi portanti o di sostegno (come fondamenta, travi portanti, muri di contenimento) che ne influenzano la portata o la capacità di sostegno. Le pretese derivanti da danni su opere di costruzione vicine, che vengono interessate da sottomurazione o sottofondazione, sono invece assicurate con riserva della frase 1 del presente paragrafo. Prima dell'inizio dei lavori, l'assicurato è obbligato a registrare un verbale di stato delle opere edili adiacenti;

Validità temporale per l'assicurazione responsabilità civile stabili

S1 Principio della sopravvenienza del sinistro
L'assicurazione si estende ai danni che sopravvengono nel corso della durata contrattuale, comunicati alla società entro 60 mesi dopo la fine del contratto.

S2 Momento della sopravvenienza del sinistro
Il momento dell'insorgere del sinistro corrisponde al momento in cui il danno viene constatato per la prima volta. In caso di dubbio, la lesione corporale si verifica nel momento in cui la persona lesa, non appena si manifestano i primi sintomi, consulta per la prima volta il medico, anche se il nesso causale si constata solo dopo. Il momento in cui insorgono le spese di prevenzione dei danni corrisponde al momento in cui si constata per la prima volta che il danno è imminente.

S3 Momento della sopravvenienza per sinistri in serie
Tutti i danni di un sinistro in serie si intendono insorti nel momento in cui si è verificato il primo danno conformemente art. S2. Nel caso in cui il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese della stessa serie sono escluse dalla copertura assicurativa.

A81 derivante da danni allo stabile o al terreno assicurato e ai relativi impianti e installazioni (sono fatti salvi i punti A65.8, A65.9, A65.10 con applicazione di A79);

A82 derivante da danni a cose in seguito ad azione graduale (p.es. di intemperie, temperatura, umidità, formazione di funghi e muffe, polvere, fumo, fuliggine, gas, vapori o vibrazioni), nonché danni da usura (p.es. a pavimenti, pareti e soffitti);

A83 spese per la prevenzione dei danni

- a) in correlazione a misure per la prevenzione dei sinistri che consistono in un'attività che ha per scopo l'adempimento perfetto di un contratto (p.es. l'eliminazione di difetti o di danni a cose fabbricate e fornite o a lavori eseguiti);
- b) in correlazione a spese che risultano dall'eliminazione di una situazione pericolosa;
- c) in correlazione a spese per la ricerca di falle, di difetti di funzionamento e di cause di danni per svuotare e riempire gli impianti, i recipienti e le condutture come pure le spese di riparazione e modifica (p.es. le spese di risanamento);
- d) in correlazione a spese che risultano dalle misure per la prevenzione dei sinistri in seguito alla caduta di neve o alla formazione di ghiaccio;

A84 per spese e indennità a carattere penale o assimilabile (come multe, in special modo punitive o exemplary damages);

A85 in connessione con la responsabilità civile derivante dall'esercizio di aeroporti e da manifestazioni di volo;

A86 in connessione con la responsabilità civile di lavoratori, che sono occupati da un terzo sulla base di un contratto di lavoro concluso con lo stipulante (locazione di forza lavoro o di prestazione d'opera), per danni a cose di questo terzo;

A87 derivanti dall'esistenza e/o dall'esercizio di funivie di qualsiasi tipo per il trasporto delle persone (dipendenti o terzi) e sciovie;

A88 derivanti da danni patrimoniali veri e propri, ossia misurabili in termini di denaro, che non derivano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato al danneggiato (con riserva dei punti A65.2, A65.3, A65.6);

A89 derivanti da danni in casi di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni e le misure adottate per combatterli, a meno che l'avente diritto fornisca evidenza credibile che non hanno relazione alcuna con questi eventi;

A90 derivanti da danni a seguito di atti di terrorismo e provvedimenti posti in atto per contrastarli, a meno che l'avente diritto fornisca evidenza credibile che non hanno relazione alcuna con questi eventi;

A91 derivanti dal danneggiamento (alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati elaborati al computer, a meno che non siano la conseguenza di un danno assicurato arrecato ai supporti di dati;

A92 per danni riconducibili al fatto che durante la fabbricazione, la lavorazione, il perfezionamento o la fornitura delle cose, il loro impiego o effetto in relazione alla destinazione d'uso concreta non è stato sufficientemente verificato secondo le regole tecniche o scientifiche riconosciute oppure in altra maniera.

In supplemento alla responsabilità civile del committente

- a) per danni che riguardano il progetto di costruzione stesso o il relativo fondo;
- b) per danni dovuti alla diminuzione della produttività o al prosciugamento di sorgenti;
- c) in rapporto a siti contaminati già esistenti (p.es. scavo insudiciato);
- d) a seguito di immissioni di qualsiasi tipo (p.es. rumore, vibrazioni, polvere, sporco, odori, difficoltà di accesso, perdite di utile). Questo vale in particolare anche per pregiudizi inevitabili delle particelle confinanti in caso di regolare attività edilizia conformemente all'art. 679a CC;
- e) per danni che per esperienza sono inevitabili in base al metodo di costruzione prescelto (p.es. danni di assestamento e/o fessure a seguito dell'esecuzione di normali misure di costruzione come fosse di fondazione in scarpata, pareti chiodate, lavori di ancoraggio);
- f) nei confronti del committente delle opere
 - che vengono costruite attaccate a opere di costruzione di terzi. Non sono interessate le pure ristrutturazioni senza interventi sostanziali nella statica di costruzione e senza lavori geotecnici;
 - che vengono eseguite su pendii con inclinazione superiore al 50 % o su rive di fiumi;
 - che hanno una profondità della fossa di fondazione superiore ai sette metri (misurata in senso verticale nel luogo dello scavo più profondo);
 - che richiedono misure di costruzione speciali. Si considerano misure di costruzione speciali tutti i tipi di interventi con macchine battipalo o di vibrazione, tutti i sistemi di abbassamento del livello delle acque freatiche, paratie e palancole, tutti i tipi di fondamenti con pali, sottomurazioni e sottofondazioni (con eccezione dei lavori di ancoraggio), pressature, lavori di brillamento pirotecnico, rimozione di roccia mediante martello demolitore;
 - che hanno un fondo di costruzione sensibile a cedimento e non stabile (terreni coesivi e organici).

In supplemento alla protezione giuridica in caso di procedura penale, di sorveglianza e amministrativa

- per spese e indennità a carattere penale o assimilabile (come multe, in special modo punitive o exemplary damages).

Assicurazione protezione giuridica stabili

Sono assicurati	Dove	Periodo d'attesa	Copertura temporale (evento di base)	Protezione giuridica stabili	
Volete sapere come siete assicurati? Consulti la polizza per i dettagli relativi all'estensione della copertura assicurativa e delle somme d'assicurazione da lei scelte. Per determinare la copertura assicurativa occorre consultare anche le definizioni.	Svizzera e Principato del Liechtenstein		determinante è l'evento che ha occasionato il contenzioso legale, più precisamente:	In caso di consulenza legale: T1 consulenze giuridiche in relazione con l'oggetto assicurato tramite l'assicuratore; T2 pagamento di onorari degli avvocati per consulenze giuridiche.	In caso di controversie giuridiche: T3 la presa a carico degli interessi giuridici tramite l'assicuratore; T4 pagamento di: a) onorari d'avvocati; b) onorari di periti; c) spese giudiziarie e di procedura a carico dell'assicurato; d) indennità processuali a favore della controparte.
A93 Controversie legali relative all'oggetto assicurato					
A93.1 Consulenze in tutti gli ambiti del diritto		■	nessuno	Somma d'assicurazione CHF 500	
A93.2 Litigi extracontrattuali					
a) Richiesta risarcimento danni extracontrattuali nei confronti dell'autore risp. la sua assicurazione di responsabilità civile		■	nessuno		Somma d'assicurazione CHF 250'000
b) Controversie di diritto civile con vicini direttamente confinanti dovute ad immissioni e questioni di confine		■	3 mesi		Somma d'assicurazione CHF 50'000
c) Controversie di diritto civile inerenti il diritto di proprietà, diritti reali limitati e possesso		■	3 mesi		Somma d'assicurazione CHF 50'000
d) Diritto dell'edilizia e della pianificazione del territorio in relazione con l'immobile assicurato e con terreni e immobili direttamente confinanti		■	3 mesi		Somma d'assicurazione CHF 5'000
A93.3 Litigi contrattuali					
a) Controversie con un'assicurazione		■	3 mesi		Somma d'assicurazione CHF 250'000
b) Controversie di locazione (in qualità di locatore)	■	3 mesi	Data dell'evento che ha provocato il litigio		Somma d'assicurazione CHF 50'000
c) Controversie inerenti un mandato/appalto	■	3 mesi	Data dell'evento che ha provocato il litigio		Somma d'assicurazione CHF 50'000
					In relazione a un progetto di costruzione soggetto a concessione edilizia, la somma d'assicurazione è disponibile in un'unica soluzione.

Non sono assicurati

- A94** la presa a carico di multe; risarcimento danni; costi a carico di terzi responsabili; spese concernenti atti notarili o d'iscrizione a registri pubblici; spese per autorizzazioni, permessi e controlli ufficiali;
- A95** controversie giuridiche, verificatisi prima dell'avvenuta sottoscrizione del contratto d'assicurazione oppure durante il periodo d'attesa;
- A96** controversie giuridiche fra persone assicurate ai sensi dello stesso contratto e contro Coop Protezione Giuridica SA e i relativi organi;
- A97** sinistri in relazione ad un delitto intenzionale così come pure i casi di protezione giuridica provocati intenzionalmente;
- A98** sinistri relativi a eventi bellici o disordini;
- A99** pretese nei confronti di legali, mediatori, periti ed esperti che agiscono o hanno agito per una persona assicurata in un caso di protezione giuridica assicurato.

- In caso di consulenza legale**
- T5** la rappresentanza dell'assicurato davanti alle autorità giudiziarie competenti, rispettivamente per eventuali trattative.
- In caso di controversie giuridiche**
- T6** la difesa da richieste di risarcimento danni;
- T7** il recupero di danni puramente economici (che non siano in relazione con danni fisici o materiali) in relazione alla richiesta di risarcimento danni extracontrattuali nei confronti dell'autore risp. la sua assicurazione di responsabilità civile;
- T8** casi in relazione a procedure esclusivamente di incasso di crediti come pure casi in relazione a crediti ceduti.

Definizioni

Spesso le controversie contrattuali nascono quando entrambe le parti contraenti utilizzano lo stesso termine, attribuendogli tuttavia un significato diverso. Qui di seguito proponiamo un elenco dei principali termini in ordine alfabetico.

Ambiente esterno dello stabile	a) installazioni edili all'esterno dello stabile assicurato che si trovano sul fondo appartenente allo stesso, come p. es. cassette delle lettere, fontane, caminetti, piscine incl. la copertura, casupole di giardino, pergole, focolari, piazzali di case e parchi giochi, tavoli da giardino fissati al terreno, sculture, sentieri in lastre e ghiaia, cortili, depositi biciclette; b) giardino dello stabile assicurato come prato, arbusti ornamentali, fiori, cespugli, alberi, recinzioni e siepi, stagni, loro contenuto, impianti di irrigazione e illuminazione; c) infrastruttura edile presente sul terreno di pertinenza, come posteggi, posti auto, strade e sentieri di accesso e uscita, ponti, scale, rampe, marciapiedi, tunnel, arganelli, barriere, gradinate, parapetti, muri portanti, recinzioni, binari nonché basamenti, impianti di alimentazione e smaltimento, canali e bacini di raccolta; d) fondamenta speciali sul lotto di pertinenza, ossia pali trivellati, battipali, pali in calcestruzzo, legno e pali speciali, palancole, pareti di pali, paratie, palificate, sbadacchiature, impermeabilizzazioni contro l'acqua sotterranea, ancoraggi e simili.
Anticipo	Anticipo per una prestazione dovuta dall'assicuratore responsabilità civile di un terzo responsabile legalmente o contrattualmente, tuttavia al massimo le prestazioni e le spese assicurate da questo contratto. L'avente diritto è tenuto a cedere all'Helvetia le sue pretese di risarcimento nella misura dell'anticipo ricevuto. Se la prestazione dell'assicurazione di responsabilità civile non raggiunge la prestazione prevista da questa assicurazione, ci si fa carico della differenza della prestazione.
Assicuratore Assicurazione protezione giuridica stabili	L'assicuratore per l'assicurazione di protezione giuridica immobili è Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau (tel. 062 836 00 57). Tali comunicazioni sono da inoltrare direttamente a questo indirizzo.
Attrezzi e materiali	Macchine da lavoro proprie e non immatricolate (p. es. tosaerba o spazzaneve), attrezzi per la cura del giardino, contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti e scarti vegetali e attrezzi simili che servono alla manutenzione dello stabile assicurato e del rispettivo terreno. Le stazioni di ricarica elettrica di proprietà e il relativo sistema di gestione, finalizzati a ricaricare i veicoli elettrici, fissati saldamente allo stabile assicurato e non inclusi nella somma d'assicurazione stabili. Materiali propri (quali combustibili, sale antigelo) nonché materiale edile appartenente al proprietario dello stabile e non ancora integrato in maniera fissa allo stabile assicurato.
Beni giuridici individuali	Beni o diritti che siano negoziabili e la cui proprietà e possesso possano essere acquisiti.
Codice dei costi di costruzione (CCC)	Nel codice dei costi di costruzione vengono elencate tutte le prestazioni relative al periodo di costruzione. Ogni singola prestazione viene classificata secondo un numero di codice specifico in base allo standard in vigore a livello nazionale, per strutturare le fasi del processo di progettazione e costruzione.
Comproprietà	Forma di proprietà nell'ambito della quale lo stabile o il terreno appartiene a più proprietari. L'intera proprietà è suddivisa in parti (quote). Ogni comproprietario possiede una quota della quale può disporre in qualità di proprietario. Egli può venderla o costituirla in pegno.
Copertura assicurativa integrativa all'assicurazione stabili cantonale	Differenze nell'ambito delle prestazioni previste dalle condizioni e del diritto alle somme d'assicurazione per cose, spese e proventi assicurati obbligatoriamente con un'assicurazione stabili cantonale.
Copertura della differenza di condizioni	Qualora la copertura assicurativa del presente contratto sia superiore a quella di un'altra assicurazione, si applica la copertura assicurativa concessa dal presente contratto. Si applica la franchigia concordata nella polizza.
Copertura della differenza di somme	Nel caso in cui la somma d'assicurazione del presente contratto sia superiore rispetto a quella di un'altra assicurazione che risponde per il danno, viene rimborsata solo quella parte dell'importo del danno che supera la somma d'assicurazione dell'altra assicurazione, laddove nel contempo la prestazione massima di indennizzo si riduce dell'importo pari a questa somma d'assicurazione. Non si applica alcuna franchigia.
Copertura temporale (evento di base)	Situazione di vita che ha dato origine a una controversia giuridica o che è alla base di una misura giuridicamente controversa.
Danni della natura	Gli stabili (A1) così come gli attrezzi e materiali (A7) sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria contro i danni della natura che è regolamentata nell'ambito dell'Ordinanza sulla sorveglianza delle assicurazioni (Ordinanza sulla sorveglianza, OS).
Dati digitali e software	a) Ai sensi di questa assicurazione, si considerano dati digitali le informazioni salvate su supporto elettronico/magnetico (p. es. dati da file e banche dati, file di testo, file grafici, dati personali); b) Ai sensi di questa assicurazione, si considerano software le applicazioni, le codifiche e i programmi con cui si elaborano i dati digitali.
Difetti di natura estetica	Si intende un difetto visivo, che tuttavia non pregiudica la funzionalità dell'opera o di una parte di essa, come per esempio nidi di ghiaia nel calcestruzzo a facciavista, differenze di colore e/o alterazioni strutturali di materiali e di superfici, graffiature su vetrate, vasche da bagno e da doccia, lavabi, rivestimenti di cucine, elementi di copertura, rivestimenti per pavimenti, facciate, come pure impurità trasportate dall'acqua di cemento e simili.

Diritto esclusivo	Diritto del proprietario per piani di utilizzare in modo esclusivo una determinata parte dello stabile o del terreno.
Disordini interni	Violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti.
Impianti e apparecchi della tecnica e dell'infrastruttura dell'edificio	Impianti e apparecchi della tecnica e dell'infrastruttura impiantistica dell'edificio, che rientrano nella somma d'assicurazione stabili e fissati stabilmente all'edificio assicurato o che si trovano nella relativa area e il cui scopo è: a) servire a riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, schermatura o alimentazione elettrica e/o consegnare l'energia alle reti esterne, come centrale termoelettrica a blocco, solare termico, cella a combustione, impianti a pompa di calore, impianti di riscaldamento, fotovoltaico, impianti eolici, accumulatori a batteria; b) servire alla locomozione interna all'edificio, come ascensori, scale mobili; c) servire alla comunicazione, come sistemi di comunicazione bidirezionale simultanei e alternati, centralini interni, impianti radio; d) regolamentare l'accesso e la sorveglianza dello stabile o della relativa infrastruttura, come impianti di allarme (furto con scasso, incendio), sistemi di controllo degli accessi; e) eseguire altri compiti per lo stabile o per l'infrastruttura dello stesso, come impianti e apparecchi dell'arredamento di base (come piano cottura, lavastoviglie, illuminazione); f) garantire la connettività attraverso dispositivi del sistema smart home; g) ricaricare i veicoli elettrici, in particolare le stazioni di ricarica elettrica e il relativo sistema di gestione. Valgono come unità tutti i componenti dell'impianto o dell'apparecchio necessari per l'utilizzo (incl. sistemi operativi e firmware, che sono parte integrante degli oggetti assicurati).
Lavori geotecnici	Lavori di scavo di oltre 1 metro di profondità, nuove fondazioni e scavi di scantinati. Non si considerano lavori geotecnici i lavori di tracciamento di linee di servizio (scavi per tubazioni) fino ad una profondità di scavo di oltre 2.5 metri in relazione con lavori di genio civile.
Parti dello stabile	Parti dello stabile (o stabile) escluse da un'assicurazione stabili cantonale.
Perdita di reddito locativo, perdita di proventi nonché spese supplementari	a) Il reddito locativo che lo stipulante perde in ragione dell'inagibilità dello stabile dato in locazione o di singoli vani dello stabile a seguito di un danno materiale assicurato; b) perdita della cifra d'affari, ovvero il reddito generato dall'edificio stesso (ad esempio energia/ elettricità da impianti fotovoltaici); c) spese supplementari, che sono necessarie per il mantenimento dell'esercizio al suo livello presumibile nel corso della durata dell'interruzione. Sono considerate spese supplementari ■ spese per la limitazione del danno, quelle che producono il loro effetto durante il termine della garanzia; ■ spese speciali, ovvero quelle la cui ripercussione sulla diminuzione del danno nel corso della durata della garanzia non può essere comprovata in modo sufficiente oppure quando si verifica soltanto dopo la scadenza della garanzia.
Periodo d'attesa	Se in un ambito assicurato viene specificato un periodo d'attesa, le controversie giuridiche che emergono durante questo periodo, dopo l'entrata in vigore del contratto d'assicurazione, non sono coperte. Ne sono interessate le controversie giuridiche che sopravvengono durante i primi tre mesi successivi all'entrata in vigore del contratto d'assicurazione.
Persone assicurate	È assicurata la responsabilità civile legale a) dello stipulante in veste di proprietario degli stabili, terreni o impianti indicati nella polizza; b) dei dipendenti e del personale ausiliario dello stipulante nell'esercizio delle loro incombenze in rapporto con gli stabili i terreni, gli impianti e le installazioni assicurati; c) del singolo comproprietario o proprietario per piani e delle persone che vivono con lui nella medesima economia domestica, ma solo per danni ai sensi di A65.8 e A65.10; d) del proprietario del terreno, se lo stipulante è soltanto proprietario dello stabile ma non del terreno (diritto di superficie). e) del proprietario del terreno, se lo stipulante è il costruttore dell'opera edile, ma non il proprietario del terreno (in seguito al diritto di attraversamento o di passo), in connessione con un caso di sinistro assicurato conformemente ad A65.4. Qualora nella polizza o nelle CGA si parli dello stipulante, si intendono sempre le persone assicurate citate alla lett. a, comprese le società e le istituzioni coassicurate nel contratto d'assicurazione (p. es. società affiliate), mentre l'espressione assicurati comprende tutte le persone citate alle lett. a–e. In precisazione della precedente lett. b, è assicurata la responsabilità civile legale degli assicurati derivante dall'esecuzione di lavori da parte di aziende indipendenti e professionisti interpellati (p. es. subappaltatori, subprogettisti). Non è tuttavia assicurata la responsabilità civile personale dei terzi interpellati. Ci riserviamo la possibilità di un regresso. Se lo stipulante è una società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita) o una comunità di proprietari in comune (p. es. comunità di eredi) o se l'assicurazione è stata stipulata per conto di terzi, i soci, i membri della comunità di proprietari in comune o le altre persone per le quali è stata contratta l'assicurazione, hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante.

Pregiudizio all'ambiente	Perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da immissioni, purché come conseguenza da tale perturbazione possano scaturire o siano scaturite contaminazioni o altre influenze, nocive alla salute dell'uomo, ai beni o agli ecosistemi. È parimenti considerato pregiudizio all'ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come danno all'ambiente.
Prestazioni edili	Prestazioni per costruzioni di soprastruttura di qualsiasi tipo durante la fase di costruzione, ossia: a) dopo lo scarico in cantiere delle cose destinate all'attività edilizia; b) finché tutte le prestazioni edili sono state collaudate o, a seguito di presa in consegna, si intendono collaudate e possono essere utilizzate (p. es. abitate); in caso di realizzazione scaglionata di unità abitative (case unifamiliari/plurifamiliari, proprietà per piani) o di lotti di costruzione, nel momento in cui tutte le prestazioni riguardanti il singolo oggetto sono collaudate o considerate tali. La somma di costruzione per prestazioni edili, inclusi tutti i materiali ed elementi da costruzione, corrisponde alla somma delle posizioni da 1 a 4 del codice dei costi di costruzione (inclusi onorari e imposta sul valore aggiunto) e comprende: 1 lavori preliminari; 2 stabile; 3 attrezzature d'esercizio; 4 ambiente adiacente. Non fanno parte del concetto di prestazioni edili i costi per gli studi preliminari e per i concorsi, i costi del terreno e dell'urbanizzazione, come pure le spese di finanziamento e le tasse.
Proprietà comune	Forma di proprietà nell'ambito della quale lo stabile o il terreno appartiene congiuntamente a più proprietari. I proprietari possono disporre soltanto in comune dell'intera proprietà, chiamare in giudizio o essere chiamati in giudizio soltanto comunemente. Esempio: comunità di eredi.
Proprietà per piani	Forma particolare di comproprietà. Ogni proprietario ha il diritto di utilizzare e gestire personalmente una determinata parte dello stabile, solitamente un appartamento di proprietà (cfr. anche Comproprietà).
Punitive o exemplary damages	Risarcimento danni di natura penale o indennità a carattere penale, che può ammontare a più volte il risarcimento danni. In tale contesto è determinate come è stato cagionato il danno (sono considerate condizioni particolarmente aggravanti gli atti di malevolenza e gli intenti fraudolenti o premeditati). Affinché la sanzione risulti appropriata, l'ammontare del risarcimento danni di natura penale attribuito dipende dalla situazione patrimoniale di colui che ha causato il danno.
Responsabilità civile	L'obbligo legale di rispondere dei danni subiti da terzi.
Sito contaminato	Accumulo, noto o meno, di sostanze nocive nel suolo o nell'acqua già presente prima che si verificasse il sinistro.
Sottoassicurazione	Se il valore di risarcimento delle cose assicurate al momento dell'insorgere del sinistro supera la somma d'assicurazione, si parla di sottoassicurazione. In tal caso il risarcimento viene ridotto in base al rapporto tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento.
Spese consecutive	a) Spese consecutive necessarie Spese consecutive necessarie che lo stipulante è chiamato a sostenere immediatamente e in rapporto diretto con i danni subiti dalle cose assicurate e coperti dal presente contratto. Non sono considerate spese consecutive ai sensi di quanto sopra menzionato: ■ spese di ricerca, di scoperta e di riparazione; ■ spese per dimostrare il danno; ■ costi relativi all'obbligo di cooperazione, come le spese di viaggio; ■ costi delle amministrazioni immobiliari; ■ le spese in relazione a lesioni corporali; ■ perdita di proventi e spese supplementari per il mantenimento dell'esercizio; ■ spese che si sarebbero dovute sostenere anche senza danni materiali, indipendentemente da quando e se tale importo sarebbe stato pagato senza il danno; ■ spese di ricostituzione dei dati, nella misura in cui la loro perdita è dovuta a errori di programmazione, di raccolta, inserimento o scrittura di dati, a cancellazione o eliminazione, a programmi e procedure che portano alla distruzione o modifica di programmi o dati (p. es. i cosiddetti virus); ■ spese per prestazioni rese a titolo gratuito da servizi pubblici (quali vigili del fuoco, polizia, ecc.) in ragione di disposizioni di legge; ■ danni ambientali, fatta eccezione per le spese di decontaminazione. Le spese assicurate per la decontaminazione includono l'analisi del terreno (inclusa flora e fauna) e delle acque di spegnimento sul proprio fondo o sul unfondo in locazione, se necessario trasportare la terra o l'acqua di spegnimento contaminati nella discarica idonea più vicina e depositarli o distruggerli, nonché ripristinare lo stato precedente l'insorgere del sinistro del proprio fondo o di quello preso in locazione. b) Spese fisse Le spese fisse dell'edificio (p. es. interesse ipotecario, spese di riscaldamento e spese accessorie, premi assicurativi) sostenute malgrado l'inagibilità dei locali assicurati. c) Valori artistici e storici L'assicurazione copre le spese per riparare o ricostruire quanto più fedelmente possibile parti di stabili aventi valore artistico o storico. d) Rincarò postsinistro Rincarò dei costi di costruzione risultante fra il giorno dell'insorgere del danno e la ricostruzione. L'aumento si calcola in base all'indice dei costi di costruzione determinante.

Spese di cambiamento delle serrature	Spese per il cambiamento o la sostituzione di serrature dello stabile assicurato nonché delle relative chiavi e altri sistemi di chiusura (p. es. badge).
Spese di prevenzione dei danni	Spese a carico dello stipulante in seguito a un evento imprevedibile, derivanti dai provvedimenti adeguati presi per scongiurare un danno assicurato imminente.
Spese di ricerca, di scoperta e di riparazione delle condutture	Spese di ricerca, scoperta e riparazione di perdite, punti di rottura e condutture avariate nonché per rimurare o ricoprire quelle riparate di proprietà dello stipulante ed il cui scopo è trasportare liquidi o gas negli stabili assicurati nonché sul terreno di pertinenza di proprietà dello stipulante, incluse condutture proprie di alimentazione allacciate alla conduttura comunale principale, nonché condutture proprie che convogliano l'utenza alla canalizzazione pubblica.
Spese in seguito a restrizioni poste alla ricostruzione emanate dalle autorità	Spese che incrementano i danni materiali effettivi in seguito a limitazioni alla ricostruzione emanate dalle autorità che sono in vigore al momento del sinistro.
Spese per misure di riduzione dei rischi	Misure edili e/o tecniche che con la sostituzione o riparazione della cosa danneggiata ne incrementano al contempo il valore di protezione.
Stabili	È stabile, secondo le norme della tecnica in materia di assicurazione, ogni prodotto non mobile dell'attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene dei locali utilizzabili ed è costruito quale installazione permanente. Il concetto di stabile comprende anche quelle installazioni edili che, pur non essendo parte integrante del fabbricato, ne fanno normalmente parte, appartengono al proprietario dello stabile e che sono fissate o adattate al fabbricato in modo che non ne possano essere separate senza notevole scapito del loro valore o senza provocare danno importante all'edificio. Fanno parte dello stabile anche gli oggetti usuali rientranti nell'arredamento di base che appartengono al proprietario dell'immobile, anche se potrebbero essere staccati dallo stabile senza provocare perdite importanti di valore o danni allo stabile stesso. Per i fabbricati e gli impianti costituiti sia da costruzioni che da installazioni inerenti l'esercizio, il termine stabile comprende ciò che fa parte unicamente o prevalentemente della struttura di costruzione. Ne fanno parte impianti e apparecchiature che compongono le installazioni tecniche e l'infrastruttura dello stabile quali le condutture d'acqua, d'aria e di energia a partire dall'entrata dello stabile risp. dal generatore all'interno dell'edificio fino alle utenze (compresa la distribuzione principale e la sottodistribuzione). Non rientrano nella somma d'assicurazione stabili lo scavo di fondamenta, l'eduazione dell'acqua, i lavori di livellamento, riempimento e ambientali, i lavori di consolidamento scavi di fondazione e le spese accessorie di costruzione. Nei cantoni in cui è prevista un'assicurazione stabili cantonale si applicano, per la definizione, le corrispondenti disposizioni cantonali.
Terrorismo	È considerato terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza perpetrato per raggiungere scopi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è atta a seminare paura o terrore nella popolazione o in parte di essa o a esercitare un'influenza su un governo o istituzioni statali. Non sono considerati atti di terrorismo i disordini interni.
Valori pecuniari	Valori pecuniari propri e ricevuti in custodia quali contanti, unità monetarie digitali con chiave crittografica come bitcoin, carte di credito e di clienti, carte telefoniche prepagate, assegni, quietanze di carte di credito, vignette autostradali, biglietti al portatore, abbonamenti, buoni e biglietti della lotteria, titoli, metalli preziosi, oro, argento e platino (quali scorte, lingotti o merci commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
Vetrate di stabili e ambiente esterno e servizi sanitari	Vetrate, vetri e impianti sanitari di a) stabili e parti di essi; b) ambiente esterno dello stabile; c) attrezzi e materiali. Per vetri s'intendono anche altri materiali come vetroceramica, pietra, plexiglas o altri prodotti sintetici usati al posto del vetro, come pure pitture, scritte, rivestimenti con film e vernici nonché vetri acidati e sabbiati.

